



Istituto Comprensivo Statale

“ALESSANDRO VOLTA”

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado ad indirizzo musicale

Sede Centrale **TAIC87000P**: Via Venezia, 75 - 74121 TARANTO Tel. 099.7793401

C.F. 90254230734 - Codice Univoco Fatt. Elettr. UFJF6M – IPA: icavo

PEO taic87000p@istruzione.it - PEC taic87000p@pec.istruzione.it

sito web www.icvoltataranto.edu.it

REGOLAMENTO DELLA VALUTAZIONE degli ALUNNI

Delibera di Collegio n. 44 del 7/5/2020

Indice

1. Premessa

- 1.1. Finalità Generale Della Valutazione Nel D. Lgs. 62/17
- 1.2. La Valutazione Degli Apprendimenti
- 1.3. Valutazione Del Processo Di Apprendimento
- 1.4. Valutazione Del Comportamento
- 1.5. Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado
- 1.6. Ammissione/Non Ammissione A Classi Successive
- 1.7 Valutazione Degli Alunni Nella Scuola Dell'infanzia
- 1.8 Esame Di Stato Conclusivo Del Primo Ciclo Dell'istruzione
- 1.9 Valutazione Delle Competenze
- 1.9 Certificazione Delle Competenze

2. Il processo di valutazione

- 2.1 Valutazione diagnostica
- 2.2 Valutazione sommativa o certificativa
- 2.3 Valutazione formativa e proattiva
- 2.4 Autovalutazione
- 3.5 Somministrazione e registrazione delle prove
- 3.6 Coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni
- 3.7 Comunicazione scuola - famiglia - IL REGISTRO ELETTRONICO

3. Inclusione

- 3.1 Valutazione alunni BES
- 3.2 Valutazione degli alunni con disabilità
- 3.3 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento(DSA)
- 3.4 valutazione alunni e studenti area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale
- 3.5 Valutazione alunni stranieri di recente immigrazione

4. Dipartimenti/Team: organi deputati alla verifica e valutazione

- 4.1 Compiti e funzioni
- 4.2 Monitoraggio della valutazione per classi parallele interna ed esterna

5 La valutazione esterna degli apprendimenti – Invalsi

- 5.1. Scuola Primaria
- 5.2 Scuola Secondaria

6. Principi metodologici per il successo formativo

Allegati

- Griglie di valutazione delle discipline (abilità/conoscenze/competenze- voto-livello)
- Criteri di valutazione delle verifiche scritte e orali
- Criteri di valutazione delle prove scritte e orali dell'Esame di Stato
- Rubriche valutative per la rilevazione delle competenze trasversali
- Descrittori per la valutazione del Comportamento
- Descrittori per il giudizio globale intermedio e finale.

1. Premessa

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. E' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

La valutazione è richiamata quale elemento qualificante non solo dell'autonomia professionale del docente, nella sua duplice dimensione individuale e collegiale, ma, anche dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche che, nel rispetto della normativa nazionale (art. 4, c.4, DPR 275/99), individuano i criteri e le modalità di valutazione degli alunni.

Il Regolamento collega l'autonomia didattica dell'istituzione scolastica, in materia di valutazione, al rispetto delle norme del DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07, per quanto riguarda il diritto dell'alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva (art. 2, c. 4) e stabilisce che le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF.

Il Regolamento potrà essere aggiornato e rivisto in base a nuove indicazioni ministeriali, così come le griglie di valutazione.

1.1. Finalità generale della valutazione nel d. Lgs. 62/17

La valutazione, ai sensi del D.L. n. 62/2017, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze

La valutazione è finalizzata al miglioramento:

- degli apprendimenti
- dell'offerta formativa
- del servizio scolastico
- delle professionalità

Si precisa che **l'oggetto della valutazione degli apprendimenti è relativo al processo di apprendimento, al comportamento ed al successo formativo degli alunni.**

La scuola deve garantire alle famiglie un'informazione sul processo di apprendimento e sulla valutazione degli alunni trasparente, equa e tempestiva, in base anche al Patto di Corresponsabilità stipulato tra scuola e famiglia, secondo il DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07.

1.2 La valutazione degli apprendimenti

Il tema della valutazione degli apprendimenti e del comportamento deve essere regolato dal Collegio dei Docenti che, nell'elaborazione del PTOF, dovrà definire modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione. (DPR 122/2009 e Dlgs 62/2017)

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette di seguire i progressi dell'alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper essere. Il sapere riguarda l'acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali e competenze.

Il Collegio condivide DESCRITTORI declinati a partire dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, definisce e condivide i giudizi sintetici sull'interesse maturato e i livelli di apprendimento raggiunti.

Il collegio definisce le procedure di valutazione con cui i docenti forniscono elementi conoscitivi del processo di apprendimento. Attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (art. 2 c.2)

La valutazione degli apprendimenti deve essere:

- formativa ed educativa
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo

- documenta lo sviluppo dell'identità personale
- promuove l'autovalutazione

Il Collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.) CM 1865/17.

La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l'anno scolastico attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell'Esame di Stato, viene effettuata collegialmente dai docenti del consiglio di classe è espressa in decimi. L'Istituzione Scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

A fronte di ciò, i docenti esplicano la loro funzione educativa:

1. rinforzando gli atteggiamenti positivi degli alunni e stimolando le attitudini individuali
2. motivando al recupero in caso di risultati negativi
3. ricorrendo alla ripetenza della classe solo dopo essere intervenuti con ogni risorsa a disposizione per condurre l'alunno al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I docenti di potenziamento dell'offerta formativa contribuiscono alla valutazione, fornendo elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull'interesse manifestato. I docenti di religione cattolica e di attività alternative alla religione cattolica partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.

1.3 Valutazione Del Processo Di Apprendimento

La valutazione è integrata da:

- a) la **descrizione del processo (formativo) di apprendimento** in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale
- b) il **livello globale di sviluppo degli apprendimenti** raggiunto dall'alunno

L'informazione circa il processo di apprendimento e gli esiti della valutazione sono comunicati alle famiglie tramite la "Scheda di Valutazione" del Registro elettronico e negli incontri scuola-famiglia di fine quadrimestre

a) Processo di apprendimento- MACROINDICATORI
Interesse, attenzione e partecipazione
IMPEGNO
Capacità di collaborazione
Autonomia e Modalità di lavoro
Metodo di studio
Progressione degli apprendimenti
GRADO/livello DI APPRENDIMENTO

b) **livello globale di sviluppo degli apprendimenti** si utilizza la seguente 'scala':

LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI (art. 2- comma 3 D. Lgs 62/2017)	Corrispondenza del VOTO (frutto della media dei voti delle singole discipline)	LIVELLI (IN VISTA DELLA CERTIFICAZIONE COMPETENZE) dal Modello nazionale di certificazione delle competenze (DM n° 742/2017)
OTTIMO/ECCELLENTE	10	A (Avanzato)
PIÙ CHE BUONO	8/9	
BUONO	7/8	B (Intermedio)

DISCRETO	7	C (base)
SUFFICIENTE	6	
QUASI SUFFICIENTE	5/6	D (Iniziale)
MEDIOCRE	5	
LACUNOSO	< 5	

1.4 Valutazione Del Comportamento

La **valutazione del comportamento** si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (L'art. 26 del d.lgs. 62/17 ha abrogato l'art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione del comportamento» che faceva riferimento alla valutazione in decimi). Il collegio dei docenti definisce i criteri per tale valutazione, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

Il giudizio di comportamento assegnato dal Consiglio di classe scaturisce dalla valutazione del comportamento complessivo dell'alunno, ivi compresa la frequenza, salvo il caso di assenze giustificate. Declinato in tutti gli aspetti comportamentali e metacognitivi contribuisce a creare il quadro più complessivo delle Competenze raggiunte dall'alunno, e confluisce nei vari aspetti nel Certificato delle competenze.

La valutazione si esprime con un **giudizio sintetico del comportamento** con esplicitazione descrittiva che tiene conto di

- Autocontrollo
- Regole

Il **giudizio sintetico del comportamento** è ricondotto ai livelli previsti dal Modello Nazionale di certificazione delle competenze A (avanzato); B (intermedio); C (base); D (iniziale) come si evince nella tabella qui di seguito illustrata

GIUDIZIO SINTETICO Per Sc. Secondaria 1 ^a grado	LIVELLI (competenze sociali e civiche)
Comportamento pienamente soddisfacente verso se stessi, gli altri e l'ambiente	A (Avanzato)
Comportamento soddisfacente verso se stessi, gli altri e l'ambiente	B (Intermedio)
Comportamento adeguato verso se stessi, gli altri e l'ambiente	
Comportamento accettabile verso se stessi, gli altri e l'ambiente	C (base)
Comportamento non sempre accettabile verso se stessi, gli altri e l'ambiente	D (Iniziale)

GIUDIZIO SINTETICO Per Sc. Primaria	LIVELLI (competenze sociali e civiche)
Molto Corretto	A (Avanzato)
Corretto/abbastanza corretto	B (Intermedio)
Poco Corretto	C (base)
Non corretto	D (Iniziale)

1.5 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado (articolo 5 dlgs 62/2017)

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta agli alunni la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Nel computo delle assenze vanno esclusi i giorni giustificati secondo le deroghe al limite minimo di frequenza, deliberate dal collegio docenti. Le deroghe vanno applicate a condizione che il consiglio di classe sia in possesso di elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

E' necessario che la scuola, secondo una certa periodicità definita dalle medesime scuole e comunque prima degli scrutini, comunichi alle famiglie informazioni puntuali sulle assenze effettuate.

Qualora venga accertata la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno o dall'alunna consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. Qualora al consiglio di classe manchino gli elementi necessari alla valutazione, sebbene l'alunno rientri nelle deroghe previste, o l'alunno abbia superato il limite di assenza, deroghe comprese, il consiglio di classe delibera la non validità dell'anno scolastico e la non ammissione alla classe su all'Esame di Stato.

Deroghe previste in caso di superamento del limite di assenze consentito:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati.
2. Terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia.
3. Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI.
4. Adesione a confessioni religiose che prevedano un calendario di festività diverso da quello ufficiale della scuola italiana.
5. Partecipazione degli alunni a stage e/o ad attività deliberate dagli O.O.C.C.
6. Assenze per gravissimi motivi di famiglia (come ad esempio provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con le assenze, gravi patologie o lutti di componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel Paese di origine per motivi legali).
7. Limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio.
8. Assenze per motivi familiari e/o sociali adeguatamente documentate e di cui è a conoscenza il consiglio di classe.
9. Assenze dovute a sanzioni disciplinari costituite dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.

1.6 Ammissione/Non Ammissione a classi successive (Art 3 Dlgs62)

"1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione."

AMMISSIONE: L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale gli viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

La scuola, a seguito della valutazione intermedia e finale, deve:

1. segnalare tempestivamente alle famiglie degli alunni gli eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
2. attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

NON AMMISSIONE: Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione va adeguatamente motivata e deliberata a maggioranza.

Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe.

La decisione di esprimere giudizio di ammissione ammettere o non ammissione un alunno alla classe successiva non può limitarsi al solo ambito didattico-disciplinare, ma va contestualizzata e riferita alla situazione di partenza dell'alunno, al suo percorso scolastico, alla situazione socio-culturale, ai tentativi dei docenti di far superare al ragazzo il gap riscontrato, aspetti che investono un campo ben più ampio e complesso, quello della sfera educativa e sociale.

La non ammissione alla classe successiva, infine, è prevista per gli studenti sanzionati ai sensi dell'articolo 4, comma 9bis, del DPR 249/98 che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il Collegio delibera i **criteri di non ammissione** indicando tra

- **distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi (valutazione disciplinare minore o uguali a 4(nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto; non gravi (valutazione disciplinare uguale a 5) nel caso di parziale acquisizione;**
- **massimo 3 insufficienze gravi e 2 non gravi insieme, ai fini della non ammissione;**

Nell'ambito di una decisione di non ammissione, vanno anche considerate altre variabili, quali:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

1.7 Valutazione degli alunni nella scuola dell'infanzia

Nella Scuola dell'Infanzia la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti, per ciascun campo di esperienza, è collegiale ed espressa con le lettere A, B, C, D riferite ad una scala di livello di raggiungimento dei traguardi dal massimo al minimo.

1.8 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

Gli esami di stato si svolgono in riferimento al Dlgs 62/2017 e alle circolari ministeriali emanate annualmente. In riferimento alla valutazione, si allegano le griglie riferite all'anno in corso.

1.9 Valutazione delle competenze

La **competenza** costituisce il livello di uso consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali. È da considerare che i vari progetti rappresentano significativi percorsi di realtà con prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità. I progetti entrano dunque a pieno titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti (ad es. più o meno collaborativi) degli alunni al loro interno sono elementi su cui basare la valutazione delle competenze.

Gli strumenti attraverso cui effettuare le **osservazioni sistematiche** possono essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:

- **autonomia:** è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;
- **relazione:** interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;
- **partecipazione:** collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;

- **responsabilità**: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;
- **flessibilità**: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.
- **consapevolezza**: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. Le competenze sono quindi intese come “una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.

1.10 Certificazione delle competenze nel primo ciclo

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

Si fa riferimento al D.M. 741/742 del 2017 riguardo i modelli per la certificazione delle competenze.

2. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

L'art 1 del dlgs 62/2017 afferma che la valutazione documenta lo **sviluppo dell'identità personale**. E' quindi necessario individuare una modalità descrittivo-narrativa della valutazione del processo di apprendimento e del giudizio globale di sviluppo raggiunto da ciascun alunno:

- 1) definire il **profilo di competenze** atteso al termine del primo ciclo di istruzione (da indicazioni nazionali e modello della certificazione)
- 2) individuare le **competenze di cittadinanza** che si intende valutare. (La determinazione /pianificazione delle iniziative che la scuola ritiene di realizzare per la **valorizzazione dei comportamenti positivi** degli alunni e delle alunne, anche con il coinvolgimento delle famiglie)
- 3) definire le **competenze significative sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale** che la scuola valorizzerà (in attesa dell'emanazione dei modelli ministeriali).
- 4) definire i **descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti** (vedere griglie allegate)
- 5) definire i **descrittori del comportamento** (vedere griglie allegate)
- 6) definire i **descrittori dei differenti livelli di apprendimento**
- 7) definire i **descrittori per la valutazione dell'insegnamento della R.C.** e dei giudizi sintetici per la valutazione delle attività alternative all'insegnamento della R.C.(art.2 comma 7 D.lgs 62/2017)
- 8) definire le **modalità di valutazione** delle attività e degli insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa (come da Regolamento approvato)
- 9) stabilire specifiche **strategie** che saranno attivate **per il miglioramento** dei livelli di apprendimento (art.2 comma 2 D.lgs 62/2017) (come da PTOF)
- 10) definire le **modalità di comunicazione** efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico (come da Regolamento approvato)

Il processo di valutazione consta di tre momenti:

2.1 Valutazione diagnostica

La **valutazione diagnostica o iniziale** necessaria ad accertare i prerequisiti. Per mezzo della somministrazione delle prove d'ingresso s'individua il livello di partenza dell'alunno, se ne conoscono le potenzialità ed i bisogni per determinare l'azione didattica ed eventuali strategie specifiche d'intervento. Il Consiglio di Classe ha così tutte le informazioni necessarie per elaborare la programmazione curricolare.

2.2 Valutazione sommativa o certificativa

La **valutazione sommativa** che può assumere due articolazioni: -da un lato può misurare le conoscenze e le competenze acquisite relativamente ad un'unità didattica o ad un argomento, -dall'altro rappresenta un'azione consuntiva nella fase finale di verifica dei risultati (valutazione periodica quadrimestrale/scrutinio finale).

Di norma avviene al termine di fasi periodiche dell'attività didattica ed ha lo scopo di accertare il livello di padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a ciò che l'alunno sa e definisce che cosa concretamente sa fare con ciò che sa.

Ai fini dell'**espressione del voto sintetico disciplinare** di fine quadrimestre il singolo docente e il consiglio di classe tengono conto dei seguenti criteri:

1. esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;
2. impegno e responsabilità manifestati in termini di partecipazione, regolarità nello studio, puntualità delle consegne;
3. progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;
4. impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;
5. organizzazione dello studio (autonomia e metodo di studio);

2.3 Valutazione formativa e proattiva

La **valutazione formativa** è finalizzata a cogliere indicazioni sul processo di apprendimento. Con le verifiche in itinere si accerta lo **scostamento** tra gli **obiettivi programmati** e gli **obiettivi raggiunti** per favorire eventuali modifiche nella programmazione e/o attività di recupero e/o consolidamento delle conoscenze acquisite. Con essa si verifica anche l'efficacia del proprio metodo di lavoro (autovalutazione).

La finalità formativa della valutazione concorre all'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, al processo di autovalutazione degli stessi alunni, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo

L'oggetto di questo tipo di valutazione è costituito oltre alle prestazioni in momenti determinati, dal processo complessivo, dalla registrazione dei progressi fatti, dai fattori metacognitivi che entrano in gioco, dai livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui fattori che ostacolano la sicurezza nelle prestazioni.

Essa

- ha lo scopo di raccogliere informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la programmazione didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al fine di personalizzare il più possibile gli interventi didattici;
- promuove atteggiamenti di fiducia e autostima degli alunni, stimolandoli ad un costante miglioramento attraverso l'attenzione alle personali strategie di apprendimento.
- Si avvale di molteplici strumenti rilevativi: oltre le prove strutturate o semistrutturate, prove tradizionali aperte (scritte e orali), di prove tecnico- pratiche, di osservazioni sistematiche, di colloqui individuali o sviluppati in setting di gruppo.

2.4 Autovalutazione

L'autovalutazione è finalizzata a sviluppare nell'alunno la consapevolezza:

- degli obiettivi da raggiungere
- dei risultati ottenuti
- delle eventuali carenze dimostrate.

Per sviluppare il processo di **autovalutazione** vengono utilizzati i seguenti strumenti:

- Didattica Metacognitiva ;
- Verifiche strutturate proposte dai testi in adozione con l'attribuzione di un punteggio predisposto;
- Coinvolgimento del gruppo classe nella attribuzione e discussione di voto delle prove proposte dal docente;
- Valorizzazione della valutazione formativa.

2.5 Somministrazione e registrazione delle prove

Ogni insegnante organizzerà verifiche sistematiche e periodiche in relazione all'attività didattica svolta (da concordare in sede dipartimentale e per classi parallele).

Ai fini della valutazione, è previsto per ogni quadrimestre 1 prova comune per classi parallele ed un numero minimo di prove da svolgere:

DISCIPLINA	VERIFICHE QUADRIMESTRALI Scuola Secondaria I grado	VERIFICHE QUADRIMESTRALI Scuola primaria
ITALIANO	3 elaborati scritti di diversa tipologia di testo; 3 prove scritte sommative sulla riflessione linguistica; 3 verifiche orali	2/3 prove di diversa tipologia di testo; 2/3 prove scritte di riflessione linguistica; 2/3 verifiche orali.
MATEMATICA	3 prove scritte da integrare con interrogazioni orali alla lavagna.	2/3 prove scritte da integrare con verifiche orali e/o alla lavagna
LINGUE STRANIERE	3 verifiche scritte in lingua inglese; 2 verifiche scritte nella seconda lingua L3; interrogazioni orali	1 prova scritta e verifiche orali.
STORIA E GEOGRAFIA	2/3 verifiche orali	2/3 verifiche orali
SCIENZE	2/3 verifiche orali	2/3 verifiche orali
TECNOLOGIA	2 verifiche di teoria 2 grafiche oppure controllo una tantum della cartellina delle tavole realizzate	1/2 prove pratiche
ARTE E IMMAGINE	2 verifiche di teoria 2 verifiche grafiche oppure controllo una tantum della cartellina delle tavole realizzate	1 prova di produzione grafica e/o orale
MUSICA	2 verifiche di teoria e 2 pratiche	1 prova pratica e/o orale
RELIGIONE	1 verifica scritta e verifiche orali	1 prova scritta e/o verifiche orali

Le singole verifiche serviranno a:

- ✓ misurare le competenze acquisite;
- ✓ valutare la qualità del metodo di lavoro messo a punto dal singolo alunno.

Le prove di verifica, inglobate nel processo di apprendimento, dovranno accertare le conoscenze e le abilità raggiunte tenendo conto:

- ✓ del livello di partenza
- ✓ dei ritmi di apprendimento
- ✓ dell'impegno
- ✓ dei progressi in itinere
- ✓ dei limiti soggettivi nel rispetto della normativa vigente

Gli elementi raccolti mediante le verifiche relative ai diversi insegnamenti concorreranno alla formulazione della valutazione dell'alunno che sarà relativa:

- ✓ alla situazione di partenza
- ✓ alle varie fasi del processo di apprendimento
- ✓ al livello finale di preparazione e di maturazione

2.6 Coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni

Gli alunni devono essere coinvolti nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e promuova l'impegno verso la piena realizzazione della personalità. In questo senso i docenti del consiglio di classe:

- ✓ all'inizio delle unità di apprendimento informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi;
- ✓ informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento e le abilità oggetto di verifica scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica scritta, i criteri per la valutazione degli esiti;
- ✓ informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono i tempi dedicati per una riflessione individuale e/o collegiale.

2.7 Comunicazione scuola - famiglia - IL REGISTRO ELETTRONICO

Attraverso il registro elettronico il docente può registrare la data di una verifica scritta o di una verifica orale programmata nella voce "Promemoria". Gli esiti delle prove di verifica, orali, scritte e pratiche, sono comunicati alle famiglie attraverso il "quadernetto delle comunicazioni" degli alunni e i colloqui individuali. Sul registro elettronico è possibile visionare il documento di valutazione intermedio e finale, insieme al giudizio sul comportamento, secondo quanto deliberato dal Collegio docenti.

Il registro elettronico è un registro virtuale che può essere consultato on line dai genitori previa registrazione e assegnazione di password, riservata e sicura per garantire la privacy. Le famiglie possono, così, tenersi informate in tempo reale sulla regolarità della frequenza dei figli, sulle assenze e sui ritardi.

Il sistema on line riproduce nel minimo dettaglio i tradizionali registri cartacei e, utilizzando la rete internet, permette alla scuola di tenere costantemente aggiornati i genitori circa l'andamento scolastico dei propri figli:

- ✓ Rileva ritardi ed assenze;
- ✓ Informa sul comportamento degli alunni ;
- ✓ Informa riguardo lo svolgimento delle attività didattiche e l'assegnazione dei compiti e le comunicazioni scuola-famiglia.

Vantaggi:

- ✓ Si può accedere ai servizi senza necessariamente recarsi nella sede scolastica.
- ✓ È garantita la trasparenza dell'azione didattico-educativa dichiarata nel "contratto formativo" tra alunni, docenti e genitori.
- ✓ Il monitoraggio dell'andamento educativo-didattico degli alunni è costante, rendendo tempestivi e mirati gli interventi di recupero e/o sostegno.
- ✓ La comunicazione scuola-famiglia migliora poiché la partecipazione diventa più attiva durante il percorso scolastico dei ragazzi, semplificando oltremodo le procedure amministrative.

Il registro elettronico è conforme alle norme vigenti sulla tutela della privacy. Le informazioni relative ai singoli alunni potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai rispettivi genitori poiché la password è personale. Nessun genitore potrà mai visionare le informazioni relative ad altri utenti.

Il registro on line non sostituirà il dialogo con le famiglie o il ricevimento con i docenti, che deve sempre essere costante e proficuo.

Nello svolgimento delle prove e nelle relative registrazioni sul registro on line si farà riferimento fondamentalmente alle seguenti indicazioni:

- ✓ annotazione nella voce Promemoria del RE della data di svolgimento della verifica scritta
- ✓ annotazioni degli esiti registrati, con riferimento alle competenze disciplinari o, secondo le decisioni del docente, a specifici obiettivi di apprendimento e/o abilità da raggiungere;
- ✓ complessivamente non meno di tre registrazioni per disciplina, (per Religione Cattolica le registrazioni previste sono due) per quadrimestre, ricavate da prove orali o scritte, grafiche, operative o di altro tipo;
- ✓ le registrazioni dovranno essere distribuite nell'arco temporale del quadrimestre;
- ✓ tutte concorrono alla definizione del voto quadrimestrale;
- ✓ nel registro sono annotate anche le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento, le quali concorrono alla determinazione della valutazione quadrimestrale.

Durante il corso dell'anno scolastico, i colloqui in orario antimeridiano concordati con i singoli docenti, gli incontri scuola-famiglia e, se necessario, le comunicazioni tramite diario, mail, fonogramma, costituiscono uno strumento ulteriore di informazione per le famiglie sull'andamento scolastico dei propri figli. In sede di colloquio sono rese eventuali comunicazioni aggiuntive (**nota informativa per la famiglia**) per le famiglie degli alunni ammessi alla classe successiva con alcune carenze e che, pertanto, dovranno esercitarsi durante il periodo estivo.

3. INCLUSIONE

3.1 Valutazione alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.)

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*". La Direttiva stessa ne precisa il significato: L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni:

- svantaggio sociale, culturale ed economico;
- disabilità (legge 104) ;
- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici;
- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse e/o di recente immigrazione.

L'Istituto Comprensivo, con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica, presentata dalle famiglie, e/o sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico " possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010, e descritte nelle allegare Linee guida (D.M. 5669/2011)".

La Dir. Min. del 27/12/2012 spiega le categorie contenute nell'acronimo BES.

Per "**disturbi evolutivi specifici**" si intende, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

Un discorso particolare si deve fare a proposito di **alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività**, spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

L'ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche; ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei.

Con notevole frequenza l'ADHD è in coesistenza con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Il percorso migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz'altro quando è presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo.

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di **funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline)**, richiedono particolare considerazione.

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non danno diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all'insegnante per il sostegno.

La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della "presa in carico" dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall'insegnante per il sostegno.

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. La valutazione ed il monitoraggio iniziale, intermedio e finale dei PDP spetta al **GLI (Gruppo per l'inclusione scolastica)**.

3.2 Valutazione degli alunni con disabilità

Il tema dell'**inclusione scolastica degli studenti con disabilità** è considerato al centro delle questioni attuali della scuola italiana, grazie anche alla approvazione, il 13 aprile 2017, del **Decreto legislativo n. 66/2017** "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*", attuativo della Legge 107/2015.

" *L'inclusione scolastica (...) risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (...) nella prospettiva della*

migliore qualità di vita; si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche ..."

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato **(PEI)** previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

2. Per l'**esame conclusivo del primo ciclo** sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dal DM 741/742 del 2017 - **Articolo 14 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)**

6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

3.3 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento(DSA)

Quando si parla di D.S.A. si fa riferimento ad un gruppo di difficoltà comprendenti la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia.

Non si parla di "dislessia" ma di "dislessie" in quanto il livello di prestazione di ciascun bambino/ragazzo è molto soggettivo ed è correlato all'età cronologica dello scolaro.

Ai sensi della circolare del 5 ottobre 2004, Prot.40099/A/4 i bambini con D.S.A. possono avere una valutazione differenziata sia nelle prove scritte che orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma (gli errori ortografici possono essere evidenziati ma non valutati!)

La valutazione deve essere rapportata alle capacità e alle difficoltà dell'alunno per agevolare la consapevolezza nelle proprie capacità e nei rispettivi miglioramenti.

Il D.S.A. non viene riconosciuto con una certificazione riferibile alla L.104, quindi di per sé non dà la possibilità di usufruire del docente di sostegno che viene giustificato solo in presenza di patologie invalidanti, ma in tal caso non si può più parlare di disturbi specifici d'apprendimenti che rimangono legati solo all'aspetto apprenditivo, in assenza, appunto, di altre patologie.

Occorre innanzi tutto tener conto almeno di due peculiarità dei processi cognitivi:

- 1) La difficoltà nel ricordare le categorizzazioni, i nomi e i tempi verbali, le strutture grammaticali italiane e straniere, i complementi.
- 2) Difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile o impossibile eseguire contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire un testo).

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo di primo ciclo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

In sede valutativa quindi, permangono le stesse modalità applicate alla didattica nell'ambito di una programmazione individualizzata e personalizzata, ovvero ADEGUARE la modalità e i descrittori individuati per il gruppo classe alla situazione specifica

Le misure compensative –dispensative saranno concordate con le famiglie per poter essere utilizzate anche al di fuori della scuola, al fine di non creare ulteriori disagi negli allievi.

Gli **strumenti compensativi**, per la loro funzione di ausilio, sono particolarmente suggeriti a partire dalla scuola primaria e, in generale, nelle fasi di alfabetizzazione strumentale nell'ambito dei diversi apprendimenti. Tra questi:

- *strisce con l'alfabeto - linee del tempo - mappe concettuali usando anche software dotati di sintesi vocale - carte geografiche - tabelle con formule - tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri - tabella dei mesi - tabella delle misure - tabella delle formule geometriche - tavola pitagorica-*
- *calcolatrice – registratore - computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, ecc.*

Le **misure dispensative** devono essere adottate anche per gli studenti delle secondarie e comprendono:

dispensa dalla lettura ad alta voce - scrittura veloce sotto dettatura - uso del vocabolario - studio mnemonico delle tabelline - dispensa, se necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta (tenendo comunque conto della prova scritta di esame)- programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa - organizzazione di interrogazioni programmate - valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.

In merito alle **misure dispensative**, per gli alunni con DSA, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato-diagnostico (legge 170/2010), l'alunno, su richiesta della famiglia, della sanità e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In questo caso la Commissione di esame predisporrà prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma al termine del Primo Ciclo.

Pertanto le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie in presenza di percorsi molto differenziati, per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado.

Il nostro Istituto promuove percorsi di sensibilizzazione e di aggiornamento del personale docente di tutti gli ordini di scuola in merito a queste tematiche.

3.4 Valutazione alunni e studenti area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc).

I principi base dei **criteri di valutazione** saranno:

- prevedere tempi distesi per l'acquisizione delle competenze linguistiche, distinguendo tra lingua per comunicare e lingua per lo studio;
- dare maggiore considerazione ai contenuti rispetto al linguaggio purché comprensibile;
- tenere conto specificamente del carattere formativo della valutazione rispetto a quello strettamente certificativo, che potrà essere omesso nella fase di alfabetizzazione per le materie con contenuti che richiedono molta astrazione.

Per la **valutazione in itinere** saranno considerate:

- le osservazioni sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe (percorso di recupero dello svantaggio linguistico, obiettivi possibili, motivazione, impegno);
- la verifica dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi trasversali (acquisizione del lessico disciplinare e le operazioni mentali che lo sottendono);
- il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione disciplinare.

Ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, selezionerà opportunamente i contenuti individuando, nel piano didattico personalizzato, i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

Inoltre, essendo privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella "sommativa", i Consigli di Classe e i teams dei docenti della scuola primaria prenderanno in considerazione i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione;
- la partecipazione;
- l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

3.5 Valutazione alunni stranieri di recente immigrazione

La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi. In questo contesto "Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" del 2006, rivisitate ed aggiornate nel 2014, sottolineano la necessità di privilegiare la **valutazione formativa** rispetto a quella "certificativa", prendendo in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno.

In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno.

Nella valutazione degli apprendimenti si deve pertanto:

1. considerare che le difficoltà incontrate possono essere per lo più linguistiche; occorre dunque valutare le capacità prescindendo da tali difficoltà.
2. tener conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze specifiche come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti, si deve quindi nella produzione scritta tener conto dei contenuti e non della forma.

Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all'interno del sistema di istruzione nazionale si precisa inoltre che:

1. la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza della lingua italiana e considerare il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità;
2. Il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano.
3. Il consiglio deve precisare in quali discipline si ha la temporanea esclusione dal curriculum, in loro luogo sono predisposte attività di alfabetizzazione; tali discipline non vanno valutate nel I quadrimestre
4. la valutazione di fine d'anno va espressa in tutte le discipline.

Per le **prove relative all'esame di Stato degli alunni stranieri** il collegio docenti:

1. propone prove d'esame scritte "a gradini" che individuano il livello di sufficienza e i livelli successivi per le lingue straniere e matematica;
2. propone prove d'esame scritte di contenuto "ampio" per l'italiano in modo che ognuno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle proprie competenze;
3. tiene conto di quanto previsto in materia di Scritture ed esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione dalla Circolare n.1865 del 10/10/2017 "Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della maturazione complessiva raggiunta.

Per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione non può essere semplice media ottenuta dalle misurazioni emerse dalla rilevazione delle varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali quali impegno, partecipazione al lavoro didattico, progressione nel processo di apprendimento. Sarà quindi opportuno

- adeguare le griglie di valutazione o solo alcuni descrittori alla situazione particolare tenendo conto del funzionamento del singolo alunno, e coerenti con gli interventi pedagogici –didattici, per consentire di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto.

4. DIPARTIMENTI/TEAM: ORGANI DEPUTATI ALLA VERIFICA E VALUTAZIONE

Il Dipartimento, articolazione del Collegio dei Docenti, è il luogo deputato alla ricerca, alla innovazione tecnologica, alla diffusione interna della documentazione educativa nonché alla verifica e valutazione dei processi di insegnamento - apprendimento. Esso si divide su due assi che si intersecano e si inter-scambiano: uno disciplinare e uno verticale

Afferiscono al **dipartimento disciplinare** tutti i docenti delle discipline di ambito, area e campi di esperienza, secondo aggregazioni funzionali. Esso offre ai Consigli di classe-interclasse-intersezione le competenze tecniche e didattico-educative attraverso la progettazione del curricolo esplicito e delle unità di apprendimento. Ha lo scopo di delineare il pacchetto formativo caratterizzante di una disciplina in maniera omogenea e **per classi parallele**.

Il **dipartimento verticale** si propone di raccordare i traguardi per lo sviluppo delle competenze nelle fasi intermedie e al termine del primo ciclo di istruzione con gli obiettivi di apprendimento dell'ordine successivo.

4.1. Compiti e funzioni

Dipartimento disciplinare

- ✓ Predisposizione delle UDA e loro aggiornamento;
- ✓ definizione delle linee didattiche di indirizzo generale e articolazione didattica delle discipline, anche in presenza di alunni BES;
- ✓ indicazione delle scansioni temporali dei moduli e delle unità di apprendimento, gli obiettivi minimi da raggiungere per ciascuna disciplina, gli strumenti da adoperare per la verifica e la valutazione proporre delle modalità di verifica e costruzione di un archivio delle verifiche;
- ✓ strutturazione delle prove di verifica iniziali, intermedie, finali comuni tra classi parallele;
- ✓ monitoraggio della valutazione degli apprendimenti per competenze;
- ✓ creazione di sinergie per il coordinamento e la realizzazione dei progetti interdisciplinari e disciplinari, da inserire nel PTOF;
- ✓ organizzazione di attività di sperimentazione, innovazione metodologica e tecnologica (p.es. classi aperte);
- ✓ scelta per adozione di eventuali materiali di supporto didattico-formativo;
- ✓ scegliere i libri di testo in virtù della normativa vigente in materia di nuove adozioni;
- ✓ partecipazione a progetti e concorsi per ampliamento offerta formativa;
- ✓ definizione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione da inserire nel Piano delle Uscite;
- ✓ promozione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;

Dipartimento verticale

- elaborazione del curricolo verticale di Istituto
- proposta di attività di aggiornamento sul curricolo
- elaborazione di prove di ingresso e di uscita nel passaggio da un ordine all'altro
- organizzazione di attività di sperimentazione, innovazione metodologica e tecnologica
- proposta di progetti in verticale.

4.2. Monitoraggio della valutazione per classi parallele interna ed esterna.

- Il monitoraggio della valutazione, disciplinare e per classi parallele, **interna** viene svolto somministrando prove condivise in ingresso, in itinere e finale.
- Per classi parallele, la valutazione **esterna** viene monitorata utilizzando le prove Invalsi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5.LA VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI – INVALSI

L'INVALSI:

- effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, anche nell'ottica dell'apprendimento permanente;
- studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
- predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell'elaborazione di prove nazionali;
- provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti (da 1 a 13)
- svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;
- assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti;
- formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, definisce le procedure da seguire per la loro valutazione, formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione e realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione. (Dal sito INVALSI <http://www.invalsi.it/invalsi/istituto.php?page=chiamo>)

5.1. Scuola Primaria (Art. 4 dlgs 62/2017)

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

5.2. Scuola Secondaria (Art. 7 dlgs 62/2017)

1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

6. PRINCIPI METODOLOGICI PER IL SUCCESSO FORMATIVO

Creare **ambienti di apprendimento** efficaci è diventato fondamentale. La scuola primaria e la scuola secondaria di I grado infatti, devono concorrere in modo integrato alla costruzione delle conoscenze e abilità degli alunni attraverso apprendimenti duraturi ed efficaci. Tutto ciò si può realizzare strutturando contesti e organizzando situazioni che possano favorire l'apprendimento.

Le Nuove Indicazioni Nazionali specificano che queste nozioni sono indispensabili ai bambini per capire "la complessità della realtà, per l'analisi di problemi e per la gestione di situazioni complesse, per la cooperazione e l'apprendimento sociale, la sperimentazione, l'indagine, la contestualizzazione nell'esperienza, la laboratorialità, che sono tutti fattori imprescindibili per sviluppare competenze, apprendimenti stabili e significativi, dotati di significato e di valore per la cittadinanza"

- Adottare un **curricolo verticale di istituto**, ovvero un percorso formativo unico per tutto l'istituto comprensivo, dalla scuola d'infanzia alla scuola secondaria di I grado, è fondamentale per creare un ambiente di apprendimento che consenta la realizzazione di questi obiettivi.
- Le Nuove Indicazioni Nazionali sottolineano che con il curricolo verticale di istituto, la scuola si assume "la responsabilità dell'educazione delle persone da 3 a 14 anni in modo unitario e organico, organizzato per competenze chiave, articolate in abilità e conoscenze e riferito ai Traguardi delle Indicazioni"
- Le proposte didattiche e le modalità di verifica e valutazione dovrebbero essere coerenti con la progettazione curricolare, evitando di frammentare la proposta didattica in tanti piccoli "progetti" talvolta estemporanei e non collegati tra loro e con il curricolo.
- Nella scuola primaria e secondaria I grado è necessario costituire un contesto idoneo e funzionale per promuovere apprendimenti significativi e per garantire il successo formativo di tutti gli alunni.
- Le "Indicazioni 2012" evidenziano, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e della libertà di insegnamento, alcuni principi metodologici che contraddistinguono un'efficace azione formativa e possono rappresentare un ottimale ambiente di apprendimento:

- 1- Uso flessibile degli spazi
- 2- Disponibilità di luoghi attrezzati
- 3- Valorizzare l'esperienza e le conoscenze
- 4- Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
- 5- Favorire l'esplorazione e la scoperta
- 6- Incoraggiare l'apprendimento collaborativo
- 7- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
- 8- Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio
- 9- Diversificare strategie e metodologie anche con l'uso di dispositivi/piattaforme digitali